



DCR del 25 marzo 2019, n. 364-6854

**PIANO STRALCIO AGRICOLTURA
in attuazione della misura AG.04 “Riduzione delle emissioni di ammoniaca
in atmosfera dal comparto agricolo” del Piano Regionale di Qualità
dell’Aria**

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento: 18 dicembre 2023

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI ALLE EMISSIONI

Nel Piano Stralcio viene riportato che: *"per gli allevamenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi del d.lgs. 152/2006, si attuano le disposizioni delle tabelle 1.b e 2.b, sulla base del titolo autorizzativo cui sono soggetti (AVG, AUA o AIA)"; la normativa che impone alle aziende agricole di avere AIA, AUA O AVG è in vigore dal 2006, pertanto le aziende dovrebbero essere in regola già da allora? Nel caso in cui acquisiamo mandato di assistenza da aziende zootecniche già in attività, come possiamo sapere che tipo di autorizzazione hanno?*

Le soglie per le varie procedure autorizzative sono quelle previste dal D.Lgs. 152/2006; ad ogni buon conto le riassumiamo qui:

Specie	Categoria	posti stalla		
Bovini	vacche specializzate per la produzione di latte	200-400	>400	
Bovini	rimonta vacche da latte	300-600	>600	
Bovini	altre vacche	300-600	>600	
Bovini	bovini all'ingrasso	300-600	>600	
Bovini	vitelli a carne bianca	1.000-2.500	>2500	
Suini	scrofe con suinetti	400-750		>750
Suini	suini accrescimento/ingrasso	1.000-2.000		>2000
Avicoli	ovaiole e riproduttori	25.000-40.000		>40.000
Avicoli	pollastre	30.000-40.000		>40.000
Avicoli	polli da carne	30.000-40.000		>40.000
Avicoli	altro pollame	30.000-40.000		>40.000
Avicoli	tacchini maschi	7.000-40.000		>40.000
Avicoli	tacchini femmine	14.000-40.000		>40.000
Cunicoli	ingrasso	40000-80000		>80000
Cunicoli	fattrici	24000-80000		>80000
	Aut. ambientale	AVG	AUA	AIA

Nel caso in cui l'azienda allevi 195 vacche da latte adulte, 80 manze da 1 a 2 anni, e 85 vitelli tra 0 e 1 anno di età), non dovrebbe richiedere AVG, perchè le vacche adulte da latte sono meno di 200 e la rimonta è meno di 300.. è corretto?

Si, è corretto.

Quali sono le sanzioni a cui va incontro un'azienda che è tenuta ad avere AIA o AUA o AVG e non ce l'ha? Gli enti preposti ai controlli, prima di sanzionare, danno il tempo all'azienda di adeguarsi?

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 279 del D.Lgs. 152/2006 (vedi sotto). La diffida ad adempiere agli adeguamenti previsti entro un termine stabilito normalmente accompagna la sanzione.

"Art. 279. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercita uno stabilimento in assenza (dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272), ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare ((la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis,)) o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente”.

Le comunicazioni di adeguamento al Piano stralcio devono essere inviate soltanto dalle aziende che effettivamente devono adeguarsi al Piano stralcio e che sono già in AIA o AUA o AVG?

Si.

Non sono riuscito a trasmettere la comunicazione di adeguamento entro il 15/12.. posso ancora farlo?

Si, è ancora possibile trasmetterla sino al 27/12/2023.

Quando è prevista l'uscita della nuova AVG? Le aziende stanno facendo ora scelte tecniche che potrebbero risultare non allineate con quanto sarà previsto dalla nuova normativa. E' possibile avere notizia in anticipo di quali soluzioni tecniche saranno ammesse e quali no?

Il riferimento sono le BAT, non potranno essere previste misure meno tutelanti a livello ambientale.

APPLICAZIONE DEL PIANO STRALCIO

E' sul singolo sito di allevamento, identificato da codice di stalla e gestore, che va verificata la classe dimensionale?

Si.

Se l'azienda non ha allevamento, ma ritira refluo/digestato da terzi (tramite acquisizione tracciata nella Comunicazione Nitrati) è esonerata dal Piano? Viceversa chi cede a terzi è comunque tenuto ad applicare il Piano (relativamente alla fase di stoccaggio) anche se non fa utilizzo agronomico?

Si, esatto.

Si fa riferimento al concetto di “messa in esercizio” sia per allevamenti che per impianti biogas. Si chiede di definire meglio tale concetto, considerando che le fasi di realizzazione/ampliamento di un allevamento/biogas comprendono: Presentazione del permesso edilizio e autorizzazione ambientale (se necessaria); Ottenimento permesso edilizio ed autorizzazione ambientale (se necessaria); Inizio lavori Fine lavori Attivazione allevamento/impianto biogas. Qual e' la data di messa in esercizio?

Per messa in esercizio si intende l'avvio delle attività di allevamento (con l'inizio della produzione del refluo) o della produzione di energia.

Si chiede di chiarire cosa si intenda per “ampliamento di un impianto biogas”. E' un intervento che richiede interventi strutturali, o ci si riferisce alla potenza o altri parametri?

In analogia alla definizione già data per l'ampliamento di allevamento esistente, si intende un ampliamento legato ad interventi strutturali.

I nuovi limiti temporali all'interramento superano i vincoli del semaforo antismog?

No:essendo una misura emergenziale e temporanea, il semaforo prevale sempre.

Il Piano si applica agli impianti di biogas autorizzati ai sensi della normativa rifiuti?

Il Piano si applica solo agli impianti di biogas che producono digestato che va all'utilizzo agronomico secondo il Regolamento 10/R.

Cosa si intende per “adeguamenti delle strutture”? Ci si riferisce alle strutture di stoccaggio (come avviene ad esempio nel Reg. 10r) oppure anche alle stabulazioni?

Ad entrambe le casistiche.

Qualora un’azienda non sia riuscita a completare gli interventi di adeguamento (ad esempio delle strutture di stoccaggio) entro il 1 gennaio 2026, ma comunque a tale data gli interventi risultassero avviati (ad esempio con permesso di costruire presentato e/o cantiere avviato,...) potrà essere considerata conforme? È possibile prevedere una sorta di “flessibilità” alla data di scadenza?

Sarà valutata in fase di controllo l’eventuale inadempienza al Piano. In ogni caso, la presenza del solo permesso di costruire è condizione ben diversa da un cantiere avviato ma non concluso per ritardo nella fornitura di alcuni materiali.

Relativamente alle attività di controllo, cosa si intende per “distribuzioni in campo da comunicare preventivamente”? Va comunicata ogni singola attività di spandimento?

No, va comunicato preventivamente l’avvio del cantiere di distribuzione.

Quali sono i sistemi di comunicazione delle informazioni che la Regione intende mettere a disposizione alle aziende perchè procedano a comunicare preventivamente lo svolgimento delle distribuzioni in campo? Qualora la Regione non provveda, le attività di spandimento che inizieranno ad inizio 2024 saranno ritenute idonee anche senza comunicazione preventiva? Sarà prevista una fase di “sperimentazione” per dare alle aziende la possibilità di testare la nuova procedura?

E’ previsto l’uso dello strumento del Quaderno di Campagna, analogamente a quanto previsto dalla nuova PAC e dallo Sviluppo Rurale.

Relativamente alle attività di controllo, entro quando si prevede saranno definite le previste “linee guida”?

Le linee guida saranno rese disponibili nei primi mesi del 2024.

INTERVENTI SULLA FASE DI STOCCAGGIO

La ditta X dispone di una platea per stoccaggio letame di circa 1000 mc di capacità, a fronte di uno stoccaggio minimo necessario conteggiato dal 10/R di 500 mc; può coprire con struttura fissa solo la superficie corrispondente allo stoccaggio necessario, o deve per forza coprire tutta la superficie della platea?

In caso di allevamenti autorizzati (AIA, AUA, AVG), la copertura richiesta dal Piano Stralcio deve interessare la struttura dimensionata come previsto nell’autorizzazione. In caso di aziende non autorizzate, la copertura del cumulo deve essere sempre garantita in tutte le condizioni operative, indipendentemente dalla superficie minima prevista dalla normativa nitrati.

Si chiede un approfondimento sul futuro obbligo di copertura delle concimaie, le caratteristiche delle coperture (es. tensostruttura con telone, ...), l’altezza delle tettoie, la compatibilità con il nastro elevatore asporta letame e problematiche tecniche simili.

La protezione del cumulo dagli agenti atmosferici deve essere sempre garantita. Sono quindi valide tutte le scelte tecniche atte a garantire tale obiettivo.

Non è chiaro se sia previsto l’obbligo di copertura nei casi seguenti:

- **Le vasche di arrivo dei liquami dai raschiatori, tipiche delle stalle di vacche da latte, in cui il liquame non viene stoccato, ma rilanciato ad altri stoccaggi esterni;**

- Le platee di accumulo continuo dei letami trasportati tramite nastro asporta-letame in cui il letame permane per qualche giorno per poi essere spostato in una platea di stoccaggio a lungo termine;
- Le platee di accumulo continuo dei digestati separati solidi in cui il separato solido permane per qualche giorno per poi essere spostato in una platea di stoccaggio a lungo termine;
- Le platee di accumulo temporaneo dei materiali palabili presenti nelle aziende che cedono a terzi l'effluente fresco (es: accumuli di pollina a fine ciclo, letame prelevato dalle stabulazioni a lettiera permanente da avviare a digestione anaerobica);
- Le platee di accumulo temporaneo degli effluenti zootecnici palabili in ingresso agli impianti di digestione anaerobica in cui il materiale viene giornalmente accumulato e poi avviato all'impianto;
- Le vasche di accumulo temporaneo degli effluenti zootecnici non palabili in ingresso agli impianti di digestione anaerobica in cui il materiale viene giornalmente accumulato e poi avviato all'impianto;
- i cumuli in campo di effluente palabile da avviare ad uso agronomico sui terreni adiacenti.

Per tutti i casi sopra indicati, non sono da coprire le strutture di stoccaggio temporaneo, ovvero quelle il cui accumulo non sia superiore al volume di refluo prodotto/gestito giornalmente.

Si chiede di definire meglio le tipologie di copertura dei materiali palabili ammesse:

- la dicitura “Coprire il cumulo in concimaia” intende chiaramente la possibilità di posare un telo plastico a contatto sul cumulo, ma non sono note le specifiche tecniche da soddisfare (% minima di copertura, necessità di ancoraggio del telo, caratteristiche del telo).
- Il dialogo avuto con le aziende agricole evidenzia forti perplessità e criticità sull'utilità di realizzare tettoie di altezza ragguardevole in grado di evitare i bagnamenti e l'esposizione al vento e al contempo di permettere il carico / scarico dei materiali con i mezzi aziendali (es: nastro carica-letame, telescopici).
- La realizzazione delle coperture a tettoia delle platee entra frequentemente in contrasto con la norma urbanistica comunale, che ne vieta la realizzazione quando le platee sono in fascia di rispetto da strade o vicinato, oppure pone limiti all'altezza delle strutture o distanze da fabbricati esistenti.

La protezione del cumulo dagli agenti atmosferici deve essere sempre garantita; sono quindi valide tutte le scelte tecniche atte a garantire tale obiettivo. Se vi è un ostacolo alla realizzazione della copertura sulla struttura esistente, occorre trovare soluzioni alternative (es. delocalizzare la platea, trovare soluzioni alternative di pari efficacia in termini di riduzione ammoniacale nella fase di stabulazione, ecc)

Si chiede di meglio definire le tipologie di copertura dei materiali non palabili ammesse per le aziende con azoto escreto oltre i 20000 kg. Le coperture galleggianti con recupero di biogas possono essere ammesse in quanto efficaci nel recupero dei gas emessi? Sono ammissibili le coperture a telo plastico flessibile permeabile all'acqua che stanno dimostrando la loro utilità nel coprire vasche datate o di forma irregolare in cui non è fattibile posizionare la copertura a tenda? Si evidenzia che le vasche particolarmente datate non sono state strutturalmente dimensionate per reggere il peso di una copertura, e che la realizzazione di una copertura fissa sulle vasche di stoccaggio dei liquami bovini rende impraticabile la rottura periodica del cappello di crosta e la pulizia del fondo della vasca.

Approfondimento in corso.

RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO

Circa la “evidente impossibilità di adeguare una delle fasi dell’allevamento alle disposizioni del Piano” che genera la possibilità di presentare una relazione agronomica: la sostenibilità economica può rientrare tra le ragioni di impossibilità?

Si.

A quale situazione di partenza va riferito il bilancio emissivo di confronto? Si propone di utilizzare come valore di partenza l’emissione in condizioni di Stato di Riferimento, così come calcolato anche dal software Bat- Tool. In tal modo si eviterebbe di penalizzare le aziende che hanno già investito nel miglioramento delle prestazioni ambientali negli anni scorsi.

In caso di aziende con autorizzazione ambientale, la situazione di partenza deve essere quella delineata nell’autorizzazione. Per gli altri soggetti, può essere valutato lo stato di riferimento riportato nella Comunicazione Nitrati relativa all’anno 2019 (che è l’anno di riferimento utilizzato per le valutazioni modellistiche del Piano Stralcio).

La compensazione emissiva prevede una tolleranza (anche minima), qualora col sistema di calcolo del bilancio non si riuscisse a raggiungere esattamente il medesimo livello emissivo?

In linea di principio si può prevedere un margine di tolleranza dell’ordine di qualche punto percentuale; il valore sarà definito con precisione con Province e Città metropolitana.

Qualora sulla base delle risultanze del bilancio emissivo emerga ex ante una situazione che dimostri il raggiungimento degli obiettivi di riduzione emissiva previsti dal Piano, l’azienda può ritenersi esonerata dalla necessità di effettuare ulteriori adeguamenti (ovvero esonerata dalla necessità di rispettare tutti gli obblighi previsti dal Piano in relazione alla fase di stoccaggio e spandimento)?

No, i requisiti previsti dal Piano Stralcio sono da rispettare a prescindere dal bilancio emissivo.

Perché la compensazione di un mancato intervento sullo stoccaggio può essere fatta solamente con un intervento sulla fase di stabulazione, escludendo di fatto la fase di distribuzione in campo?

Occorre garantire le riduzioni emissive soprattutto nei periodi più critici dell’anno, quando vi sono maggiori concentrazioni di PM10 in aria ambiente. Di conseguenza, solo una riduzione in fase di stabulazione può garantirla, essendo vietati gli spandimenti dal 1 dicembre al 31 gennaio su tutto il territorio regionale.

Se per gli allevamenti dotati di sottogrigliato si può prevedere l’impiego di tecniche migliorative nella fase di stabulazione (ad esempio vacuum system), per stalle bovine da ingrasso e da latte non sembrano esserci possibilità alternative sufficienti a bilanciare la mancata riduzione emissiva.

Approfondimento in corso

Cosa si intende per “copertura rigida” e per “copertura flessibile a tenda” delle vasche di stoccaggio? Sono ammesse tutte le tipologie fisse o esistono delle linee guida o indicazioni tecniche da fornire alle aziende?

Approfondimento in corso

INTERVENTI SULLA FASE DI SPANDIMENTO

Si segnalano difficoltà nella modifica delle tecniche di interrimento/distribuzione rasoterra già entro la primavera 2024. E' possibile iniziare con l'utilizzare il piatto deviatore a bassa pressione rivolto verso il basso?

No, questa tecnica non risponde al Piano Stralcio.

Non e' esplicitato che e' possibile distribuire materiale palabile su prato senza interrimento.

Questa soluzione è ammessa.

Un'azienda zootecnica che produce più di 20.000 kg/Nzoot/anno, acquistando una dischiera per interrimento liquame con le specifiche tecniche di seguito elencate può considerarsi in regola con le norme previste dalla seconda fase di attuazione del Piano Stralcio Agricoltura con inizio 2026?

DISCHIERA PER INTERRAMENTO LIQUAMI ENLO TIPO SPARTAKUS

- larghezza lavoro mt. 3,50 - telaio di forte spessore con rinforzi nei punti critici*
- ripiegamento idraulico in due sezioni per trasporto stradale*
- dischi disposti su due ranghi paralleli diam.560 mm*
- ancoraggio a telaio principale su gommoni antivibrazione*
- impianto di canalizzazione liquame per scarico a terra*
- doppio attacco per sollevatore cat. 3 e cat. 2*
- possibilità di aggancio a sollevatore trattore agricola (tre punti)*
- predisposizione per rullo posteriore*
- diffusori rasoterra per reflui da applicare antecedenti alla dischiera*

Si.